

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"TERRA PRENA LAZIO"

L'anno 2020, il giorno 9 del mese di dicembre, alle ore 19, in seconda convocazione, in ottemperanza alle misure di contenimento del contagio da Covid-19 sono presenti in videoconferenza su piattaforma Zoom ID 8513370836, in proprio e per delega n. 18 soci, come da avviso di convocazione del 23 novembre 2020.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione, la signora Barbara Sartori, la quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi riunita in collegamento telematico l'Assemblea straordinaria dell'Associazione, la quale è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore.

La Presidente chiama a fungere da Segretaria la sig.ra Raffaella Di Massa.

La Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di associazione di promozione sociale. Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "TERRA PRENA LAZIO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" a "TERRA PRENA LAZIO - APS".

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

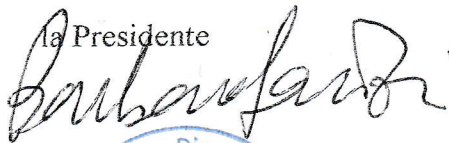
Detto statuto, così come sopra modificato, composto di 19 (DICIANNOVE) articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera A.

La Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di registro e di bollo, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

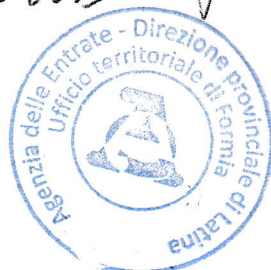
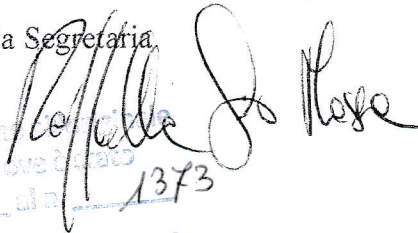
Null'altro essendovi da deliberare, la Presidente chiude la seduta alle ore 19.40, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale. La Presidente e la Segretaria vengono incaricate di firmare il cartaceo del presente verbale ed i relativi allegati.

Formia, 09 dicembre 2020

la Presidente



la Segretaria



Il presente è copia conforme
esistente in questo Ufficio dove è stato
registrato il 15-12-2020 al n. 1373
Sotto 3 con il
Si rilascia a richiesta di
TERRA PRENA LAZIO - APS

IL DIRETTORE

L'INCARICATO
(Renata ROMANO)

STATUTO

"TERRA PRENA LAZIO - APS"

ARTICOLO 1 Costituzione

- 1) È costituita ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) della legge 7 dicembre 2000, n°383 e ed alla Legge Regionale del 1 settembre 1999, n. 22 e successive modifiche, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "TERRA PRENA LAZIO - APS" con sede legale in via Appia Lato Napoli n°286, 04023 Loc. S. Croce di Formia (LT).
- 2) La variazione della sede legale non comporta modifiche al presente statuto purchè all'interno del medesimo Comune. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.
- 3) L'associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
- 4) L'associazione è democratica, indipendente, apolitica ed aconfessionale, non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione e di ideologia politica, si ispira nel proprio ordinamento interno ai principi democratici e all'uguaglianza dei soci, opera senza limitazione di durata, persegue finalità di utilità sociale a favore di associati e di terzi, senza alcuna finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
- 5) L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività

ARTICOLO 2 Scopi/Fini

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare l'Associazione promuove: Attività sociali a favore delle madri, dei padri e dei bambini; Condivisione ed approfondimento dell'esperienza della maternità e genitorialità, uscendo dalla dimensione privata del ristretto nucleo familiare; Sostegno alla genitorialità costruendo pratiche in cui quella privilegiata sia la cura allargata del

bambino: affrontare i problemi all'essere genitori e figli in maniera collettiva; giocare insieme; esplorare la relazione tra i bambini ed il loro ambiente urbano; attivare e sperimentare pratiche partecipative (inclusive dei bambini) per l'analisi e la trasformazione della città e degli spazi pubblici in luoghi a misura di bambino perché *"una città a misura di bambino è una città per tutti"*; Organizzazione di incontri nelle scuole e sul territorio affinché la gravidanza sia una scelta consapevole; Sostegno alla gravidanza, anche di adolescenti, con incontri periodici ed accompagnamento alla nascita; Promozione e sostegno delle *buone pratiche ecosostenibili*, di gruppi locali di consumo critico, al fine di diffondere la cultura di una alimentazione sana ed a chilometro zero; Favorire l'inserimento lavorativo e culturale delle donne, anche extracomunitarie con particolare cura se si accompagnano a minori; Creare una rete di solidarietà; Favorire scambi culturali e multiculturali nel campo delle arti e dei mestieri promuovendo, diffondendo e sostenendo produzioni e manufatti artigianali, etnici e locali al fine di valorizzare e salvaguardare saperi e culture legate alla storia, all'ambiente e ai luoghi di produzione.

L'associazione si propone di raggiungere i suoi fini attraverso le seguenti attività:

1. Offrire l'assistenza alla gravidanza e alla nascita a domicilio a quelle donne che ne facciano richiesta, qualora il parto si presenti nei limiti della fisiologia;
 - operando secondo i principi della non violenza e del rispetto della persona;
 - tutelando la salute ed il benessere psicofisico dell'unità madre-bambino, secondo le norme sancite dal D.P.R del 7 marzo 1975 n°163 e D.M. del 15 settembre 1975 aggiornato con D.M. del 15 giugno 1981 e successive norme, in collaborazione con la struttura pubblica;
 - tutelando l'esperienza della nascita in modo complessivo nel rispetto delle scelte della donna e della coppia;
 - tenendo sempre presente le unicità e la globalità della persona umana nei suoi aspetti sociali, affettivi e psicologici, considerando la salute come uno stato di benessere psicofisico secondo le indicazioni dell'OMS.
2. Offrire l'assistenza a domicilio al puerperio, e l'avviamento dell'allattamento al seno, assistendo e sostenendo la donna in questa fase delicata.
3. Promuovere lo studio e la ricerca sul parto naturale, allo scopo di promuovere riflessioni sulle modalità di assistenza al travaglio, al parto ed al puerperio per effettuare una corretta assistenza alla donna durante queste fasi, assistenza che si faccia garante della naturalità di questi eventi e del concetto di prevenzione e quindi di difesa delle salute, cercando un confronto ed uno scambio diretto con altri centri nazionali ed internazionali che promuovono tali attività e ricerche.
4. Promuovere l'informazione sanitaria e culturale sui temi della prevenzione, della maternità consapevole, della fisiologia del parto naturale, della prima infanzia e della sessualità (contraccezione, menopausa, etc.) allo scopo di favorire la consapevolezza nell'ottica della promozione della salute.
5. Costituire un punto di riferimento sociale e culturale che offra:
 - alla donna e alla coppia che lo richieda, possibilità di vivere con serenità la scelta del parto a domicilio;
 - alla gestante e alla coppia, momenti aggregativi con corsi ed incontri di accompagnamento alla nascita, che servano come momenti di socializzazione, di informazione e di lavoro sul corpo allo scopo di prepararsi in modo consapevole all'evento parto;
 - alle neo mamme e alle coppie incontri dopo parto che abbiano lo scopo di far fronte alle incertezze, alle domande, alle difficoltà che possano insorgere nel rapporto iniziale con il nuovo nato, per uscire dall'isolamento e dalla solitudine che spesso si verificano in tali momenti della vita.
 - Favorire tutte le iniziative che possono nascere dai bisogni della comunità riguardanti in particolar modo l'età evolutiva (attività creative, organizzazione di asili nido, aggiornamento psico-pedagogico per i genitori, corsi di formazione per peer educator etc.)
6. Organizzare un servizio di emergenza che garantisca una visita ostetrica domiciliare (minacce d'aborto, controllo della gravidanza a rischio, diagnosi di travaglio di parto, etc.) onde evitare ospedalizzazioni precoci ed inutili (guardia ostetrica notturna e festiva).
7. Costituire ed organizzare gruppi di studio e corsi di formazione-aggiornamento aperti agli operatori e non del settore materno-infantile sui temi del parto naturale e della nascita, pubblicare e diffondere il materiale elaborato nei gruppi di studio.
8. Collaborare, nel rispetto del presente statuto e su questioni specifiche, con il Servizio Sanitario Nazionale e locale per il conseguimento dei fini istituzionali di detti servizi pubblici; a tal fine si chiederà di regolare con apposite convezioni i propri rapporti con gli Enti Locali (Regioni, Comuni, ASL) ai sensi dell'articolo 45 della legge n°883 del 1978 e/o delle successive norme modificative o leggi regionali in materia. L'associazione infatti non vuole porsi come momento privatistico o sostituire di fatto i doveri d'intervento competenti alle

strutture pubbliche, ma offrire un servizio complementare laddove le strutture pubbliche siano carenti, per ampliare le possibilità d'intervento e scelta della coppia.

9. Favorire e promuovere lo studio, la ricerca e la sperimentazione del movimento, delle forme e dei contenuti del linguaggio corporeo con scopi terapeutici, pedagogico-didattici in generale per il raggiungimento dell'equilibrio psicofisico individuale.
10. Promuovere corsi di formazione e aggiornamento nel campo delle Arti del Movimento rivolti anche a personale qualificato nel settore.
11. Promuovere l'approfondimento, attraverso lo studio e la ricerca, di temi concernenti la salute intesa come benessere psicofisico e sociale dell'individuo, derivandoli dal confronto fra diverse culture del corpo e della medicina.
12. Favorire il confronto e lo scambio interculturale su temi riguardanti la salute della donna (sessualità, parto, allattamento, menopausa, etc.) ed in generale il mondo femminile e promuovere iniziative volte, attraverso l'istituzione di una Casa delle Culture delle Donne, a creare un riferimento sociale e culturale di sostegno e valorizzazione di quest'ultimo.
13. Promuovere azioni d'informazione e divulgazione di temi riguardanti la salute secondo una visione olistica dell'individuo.
14. Svolgere attività editoriali attraverso la pubblicazione di opuscoli riviste o altro materiale per conto proprio e/o di Enti. Promozione della lettura e dell'editoria di qualità per l'infanzia, laboratori di scrittura e lettura creativa, realizzazione di piccole biblioteche/sale lettura dedicate ai bambini.
15. Promuovere convegni, seminari, iniziative scientifiche e culturali, laboratori e spettacoli teatrali, proiezioni ed elaborazioni di film e documentari, feste e concerti, laboratori di creatività ed espressione.
16. Promuovere la conoscenza del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, anche attraverso laboratori di progettazione partecipata ed autocostruzione, laboratori di giardinaggio, orti sociali e cura del verde.
17. Promozione della cultura della sana alimentazione, rispetto al rapporto cibo-benessere-tutela dell'ambiente, cibo ed infanzia, la cucina come incontro interculturale ed intergenerazionale, laboratori di cucina.
18. Organizzazione di escursioni e campi estivi per la valorizzazione dell'unità originaria uomo-natura.
19. Attività di formazione: gruppi di studio e corsi teorico/pratici su genitorialità, cittadinanza attiva. Ideazione esecuzione e/o partecipazione a progetti per il sostegno all'infanzia e all'adolescenza, contrastando la dispersione scolastica e la povertà educativa, promuovendo la risoluzione non violenta di conflitti, le pari opportunità, il contrasto alla violenza di genere e lo scambio interculturale in difesa dei diritti umani.
20. Costruzioni di reti come occasioni per socializzare e aggregare intorno ad un bisogno, un diritto, un'attività, un cambiamento.
21. Collaborazione con le istituzioni ed enti culturali per favorire la fruizione di eventi e manifestazioni.

2) L'associazione potrà comunque svolgere ogni attività ritenuta necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali. Avvalersi di tutti i mezzi di cui gli organi dell'associazione ritengano avvalersi, nonché qualunque normativa si riterrà utile, menzionata dalla legislazione nazionale, regionale e comunitaria.

3) Avvalersi di ogni forma di finanziamento e/o contributo messo a disposizione dalle autorità competenti per la realizzazione delle attività e degli scopi sociali.

4) L'Associazione nello svolgere le suddette attività si avvale prevalentemente della collaborazione spontanea e gratuita dei propri aderenti. Sono previsti compensi e rimborsi ai soci, per prestazioni svolte per conto dell'Associazione, in diretta attuazione degli scopi istituzionali. L'Associazione si riserva la facoltà di aderire ad altre associazioni, consorzi o altri organismi per perseguire in forme associate più complesse lo scopo sociale.

5) L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

6) L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

7) L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

ARTICOLO 3 Gli Associati

Sono Soci dell'associazione: i fondatori che partecipano all'atto costitutivo e che determinano l'originario fondo di dotazione; gli ordinari, persone fisiche e giuridiche che intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi associativi; i benemeriti che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal consiglio direttivo.

Tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che condividono le finalità dell'associazione acquistano la qualità di associato con l'accoglimento della domanda presentata al Consiglio Direttivo. Gli associati compongono, con facoltà di voto deliberativo, l'assemblea. Le persone giuridiche partecipano alla vita associativa per il tramite del loro legale rappresentante o di persona da questo delegata. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di associato.

ARTICOLO 4 Diritti ed Obblighi degli Associati

A tutti gli associati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi. In particolare, tutti gli associati: possono essere eletti alle cariche associative; hanno diritto di voto, anche per delega, nell'assemblea; hanno diritto, ovvero sono tenuti a prestare il lavoro preventivamente concordato; hanno diritto a recedere dalla appartenenza all'associazione; sono tenuti a rispettare il presente Statuto e a versare la quota associativa annuale, deliberata dal Consiglio Direttivo, che è intrasmissibile e in nessun caso potrà essere rimborsata.

ARTICOLO 5 Perdita della Qualità di Associato

La perdita della qualità di associato avviene per: dimissioni volontarie; mancato versamento della quota associativa annuale; morte; indegnità, deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione in contraddittorio all'associato.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio della associazione né rimborso o corrispettivi ad alcun titolo.

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

ARTICOLO 6 Patrimonio dell'Associazione ed Entrate

1) L'associazione trae le proprie risorse finanziarie da: quote sociali ed eventuali contributi straordinari nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea; donazioni ed erogazioni liberali di associati e terzi; lasciti testamentari; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; contributi da parte di enti pubblici o privati; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; bandi di finanziamento; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto. Le entrate dell'associazione devono sempre essere utilizzate, nel rispetto del presente statuto, per il raggiungimento delle finalità associative. L'insieme di tutti i beni mobili e immobili e della liquidità costituiscono il patrimonio dell'associazione. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, bensì utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione. In caso di

cessazione di attività dell'associazione, l'intero patrimonio sarà destinato a un'altra associazione di promozione sociale di cui vengono condivise le finalità a fini di pubblica utilità, e salvo diversa destinazione imposta per legge.

ARTICOLO 7 Durata Esercizio Finanziario ed Approvazione del Bilancio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro sei mesi deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

ARTICOLO 8 Organi

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; l'Organo di Controllo (se nominato). Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive documentate incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

ARTICOLO 9 Assemblea dei Soci

- 1) L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea con il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo tutti gli associati che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. L'associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato tramite delega scritta; ogni associato non può ricevere più di due deleghe conferitegli da altri associati. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.
- 2) L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria con il compito di:
 - a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
 - e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ovvero sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
 - g) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
- 3) L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria con il compito di:
 - h) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - i) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

- 1) L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, anche in via telematica, entro il 30 aprile per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
 - 2) Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.
- L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione e l'ordine del giorno.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
- 2) Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
- 3) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
- 4) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è

necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5) Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

ARTICOLO 12 Il Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri dell'assemblea tra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo resterà in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi eccetto per le materie riservate alla decisione dell'Assemblea.

2) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente ed assegna gli incarichi di Tesoriere e Segretario, scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

3) Al Consiglio Direttivo spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione nonché il programma dell'associazione e le quote associative annuali che sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea. In particolare al Consiglio Direttivo spetta:

- a) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- b) qualora lo ritenga opportuno, redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- c) indire adunanze, convegni, ecc.;
- d) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- e) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- f) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- g) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
- h) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- i) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

4) Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di uno o più consiglieri, l'Assemblea provvede tempestivamente a sostituirlo con l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione, che resteranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo e che potranno essere riconfermati. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

5) Il Consiglio Direttivo di norma viene convocato dal Presidente ogni qualvolta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora e l'ordine del giorno.

6) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

7) Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza dei consiglieri e dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti. Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio.

ARTICOLO 13 Il Presidente ed il Vicepresidente

Il Consiglio elegge tra i consiglieri a maggioranza il Presidente ed il Vicepresidente, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato dal Vicepresidente al fine di eleggere il nuovo Presidente, che rimarrà in carica

fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. La rappresentanza legale dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi ed il potere di firma spetta al Presidente. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, cura l'osservanza del presente statuto promuovendone la riforma qualora si rendesse necessaria. Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio. Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, curandone l'esecuzione delle relative deliberazioni, ed adottando nei casi di urgenza ogni provvedimento opportuno che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

ARTICOLO 14 Il Segretario e il Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. Al Segretario compete: la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; la redazione dei libri verbali nonché del loro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione. Il Tesoriere è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo, la sua carica decade contestualmente alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso. Salvo diversa indicazione del Consiglio Direttivo, il Tesoriere è l'unico che può avere il potere di firma sul conto corrente dell'associazione oltre al Presidente.

ARTICOLO 15 Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi del art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.

L'Organo di controllo: vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 16 Libri contabili

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

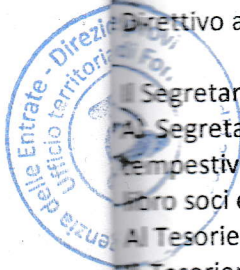
ARTICOLO 17 Modalità di comunicazione

Le convocazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, gli avvisi, i verbali, le rendicontazioni economiche e quant'altro debba essere comunicato a soci ed organi sociali potrà essere effettuato per via informatica. A tal riguardo ciascun socio dovrà comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica cui recapitare avvisi e comunicazioni. Con l'adesione e l'accettazione dello Statuto ciascun socio libera l'Associazione da qualsiasi responsabilità ritenendosi in tal modo adempiuto qualsiasi obbligo di notifica.

ARTICOLO 18 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'associazione proposto dal Consiglio Direttivo, è deliberato in Assemblea Straordinaria dagli associati con il voto favorevole dei tre quarti dei soci aventi diritto. In caso di scioglimento dell'associazione si applicano le norme sulla liquidazione previste dagli articoli 11 e seguenti delle disposizioni del codice.

L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento



della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

ARTICOLO 19 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile

Formia, 9 dicembre 2020

